



EMERGENZA CORONAVIRUS

COVID-19, CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Firmato l'accordo quadro regionale tra la Regione Piemonte e le Parti sociali piemontesi

A fronte dell'estrema gravità della situazione attuale e nell'ottica di promuovere ogni iniziativa che possa contribuire ad evitare pesanti ricadute negative sul piano occupazionale, l'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte e le Parti sociali piemontesi hanno manifestato il comune intento di promuovere un utilizzo esteso degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di tipo ordinario, integrati dalla CIG in deroga.

Pertanto, hanno convenuto di attivare le procedure previste all'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sulla base delle risorse stanziare dal Governo la cui prima tranche è stata ripartita fra le Regioni con Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, che ha assegnato **al Piemonte 82.506.160 Euro.**

Si illustrano qui di seguito, i contenuti essenziali dell'[accordo quadro](#) raggiunto nella tarda serata del 26 marzo 2020.

*** LO STRUMENTO NON È ANCORA CONCRETAMENTE OPERATIVO IN QUANTO DEVONO**

ANCORA ESSERE DEFINITI GLI ADEGUAMENTI INFORMATICI DEL SISTEMA AMINDER

NONCHE' GLI STANDARD DOCUMENTALI. *

DATORI DI LAVORO LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA

La CIG in deroga può essere richiesta da tutti i **datori di lavoro per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni** in materia di CIGO, Fondo di Integrazione Salariale e il cui settore non sia dotato di specifici sistemi di ammortizzatori sociali quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali per **tutte le tipologie di lavoro alle dipendenze, ad eccezione dei dirigenti.**

Le imprese che possono accedere solo alla CIGS e non alla CIGO (quali ad esempio le aziende commerciali sopra i 50 dipendenti non versanti ad altra forma previdenziale in materia di ammortizzatori sociali), hanno titolo a richiedere la CIG in deroga non potendo avvalersi delle norme di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. 18/2020.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

LAVORATORI BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

I **lavoratori** interessati devono risultare **in forza** al datore di lavoro richiedente **alla data del 23 febbraio 2020.**

I lavoratori intermittenti possono beneficiare dell'integrazione salariale nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la presenza media sugli ultimi tre mesi, fino ad un massimo di 12 mesi.

Ai lavoratori somministrati non coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale l'integrazione salariale spetta solo se l'azienda presso cui operano beneficia di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti

Nel caso dei contratti di apprendistato, la tutela copre tutte e tre le tipologie previste dalla normativa (professionalizzante, qualifica e diploma professionale/istruzione secondaria e alta formazione e ricerca).

I lavoratori in forza ad aziende appaltatrici e ad aziende coinvolte in trasferimenti d'impresa, alla data del 23 febbraio 2020 hanno diritto al mantenimento dell'integrazione salariale anche in caso di subentro di altra impresa nella gestione dell'attività.

Ai dipendenti a tempo determinato la CIG in deroga può essere concessa solo fino alla naturale scadenza del contratto in essere e non può essere soggetta a proroghe.

DURATA DELL'INTERVENTO

La procedura può coprire un **periodo massimo di 9 settimane, pari a 63 giornate di calendario**. **In fase di prima presentazione le domande di CIGD devono avere decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 con una durata massima di 5 settimane e una minima di 5 giorni.**

PROCEDURA SINDACALE – ACCORDO - COMMISSIONE

Per i **datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti** il riconoscimento della CIGD è subordinato alla sottoscrizione di un **accordo sindacale, da allegare alla domanda di CIGD**, che può essere concluso con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale **anche in via telematica**.

E' prevista la costituzione di una **Commissione Sindacale** che avrà il compito di completare le procedure avviate dai datori di lavoro e non concluse entro 7 giorni dalle organizzazioni sindacali di categoria, con lo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per ricorrere alla CIG in deroga.

Sul sito regionale sarà pubblicata una modulistica standard per facilitare la stesura dell'accordo sindacale.

Ai **datori di lavoro fino a 5 dipendenti** non è richiesto l'accordo sindacale, ma i medesimi sono tenuti ad allegare alla domanda di CIGD una **dichiarazione** in cui si attesti l'esistenza di un pregiudizio per l'attività aziendale che giustifichi il ricorso all'integrazione salariale.

Il numero di dipendenti di riferimento è calcolato sull'organico presente alla data di inizio del periodo di CIGD richiesto: i lavoratori part-time sono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del Dlgs n. 81/2015.

ADEMPIMENTI OPERATIVI

Fermo restando che al momento la CIGD non è ancora operativa, la domanda dovrà essere presentata alla Regione Piemonte utilizzando l'**applicativo AMINDER entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di integrazione salariale richiesto**. L'autorizzazione verrà operata a consuntivo sulla base della rendicontazione dichiarata dal datore di lavoro sull'applicativo gestionale.

I dettagli operativi dell'intervento e le disposizioni relative alla fase di avvio del nuovo sistema saranno diffusi attraverso le pagine dedicate agli ammortizzatori sociali del sito della Regione Piemonte, sentite le parti sociali e la Direzione Regionale INPS.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

I datori di lavoro **dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni** non possono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ovvero legati a situazioni di crisi aziendale, e avviare procedure di licenziamento collettivo.

Sono sospese, nel medesimo periodo, le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate dopo il 23 febbraio, così come previsto dall'art. 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Nota su Gestione dei Tirocini

In relazione ai progetti di tirocinio in corso e attualmente sospesi in ottemperanza alle misure restrittive di cui all'emergenza da COVID-19, le Parti hanno concordato di mantenere tali sospensioni anche in caso di ricorso alla CIG in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale, e di consentire la ripresa i detti percorsi, proroghe comprese, fino al loro termine naturale, non appena l'emergenza sarà conclusa e ci siano le condizioni per proseguire proficuamente le azioni di tutoraggio intraprese, anche in presenza di integrazione salariale ancora in atto.

Si precisa che l'allegato accordo in versione PDF è stato raggiunto in teleconferenza tra le Parti Sociali nel rispetto delle attuali restrizioni a salvaguardia della salute. Le stesse Parti stanno già procedendo agli adempimenti relativi alla sottoscrizione in via telematica.

Nel riservarci di fornire tempestivi aggiornamenti in relazione alle ulteriori modalità applicative per l'accesso alla CIGD, per qualsiasi esigenza di chiarimento le aziende associate possono contattare la Segreteria dell'Area Lavoro, 011-4513248 oppure sindacale@apito.it

API Torino continuerà naturalmente a fornire altre comunicazioni non appena possibile.

PER SAPERNE DI PIU'

Tutte le informazioni sull'emergenza sono contenute nel sito di API Torino

www.supportoemergenzepmi.org

Per avere gli aggiornamenti su successivi provvedimenti e sulla situazione, è possibile consultare <http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968> continuamente aggiornato da Palazzo Chigi.

API È SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Per qualsiasi informazione e/o segnalazione potete sempre rivolgervi ai seguenti riferimenti

Segreteria Area Lavoro (sindacale@apito.it – 011 4513248)

Segreteria Area Tecnica (sertec@apito.it – 011 4513262)

Segreteria Area Economica (credifin@apito.it – 011 4513203)

Torino, 26/03/2020